

Sentenza della Corte costituzionale n. 44/2015

Materia: forma di governo, regime di *prorogatio*.

Parametri invocati: articolo 123 della Costituzione in relazione all'articolo 86, comma 3, lettera a), dello Statuto della Regione Abruzzo, articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), e, in particolare, dell'articolo 4, comma 2, della suddetta legge regionale, sostenendo che quest'ultima è stata approvata durante il regime di *prorogatio*. L'articolo 86, comma 3, lettera a), dello Statuto regionale, infatti, richiede che le funzioni del Consiglio siano prorogate "sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità". Tale norma, dunque, risponde a quanto previsto dall'articolo 123 Cost. che affida agli Statuti ordinari il compito di definire la forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale. In particolare, la disposizione citata, nel disciplinare gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o europei, prescrive che tali aiuti debbano essere richiamati espressamente a pena di nullità. Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe il predetto articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia ordinamento civile.

La Corte costituzionale, preliminarmente, riconosce ammissibile la questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale in quanto caratterizzata da norme omogenee. La Corte, ripercorrendo l'istituto della *prorogatio* così come disciplinato dalle norme costituzionali e nel dettaglio dall'articolo 86, comma 3, lettera a), dello Statuto della Regione Abruzzo, rileva come la legge regionale in esame è stata approvata dopo la scadenza della legislatura e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori, non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata – neppure parzialmente – in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. Ne deriva, pertanto, il palese contrasto con l'articolo 123 Cost., in relazione alla norma statutaria testé evocata. Per tali motivi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera l.r. 24/2014 della Regione Abruzzo, risultando così assorbita la censura relativa all'articolo 4, comma 2, della medesima legge regionale.